

Disposizioni relative ai diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Con la legge 7 dicembre 2023 n. 193, denominata “*Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche*”, è stato introdotto il così detto “**diritto all’oblio oncologico**”.

Tale espressione indica il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né tanto meno ricevere richieste di informazioni in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge, tra i quali anche la stipulazione o il rinnovo di contratti assicurativi.

Darta Saving intende dunque informarla che a far data dal 2 gennaio 2024 – data di entrata in vigore della norma – non è possibile richiedere (ed in ogni caso lei non è tenuto a fornire) informazioni in merito a patologie oncologiche dalle quali si possa considerare guarito. In base alle indicazioni fornite dalla legge una persona si può considerare guarita da patologia oncologica quando il trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute. Tale periodo è ridotto della metà (5 anni) se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

La legge prevede inoltre che nei prossimi mesi dovranno essere emessi dei decreti attuativi allo scopo di meglio specificare il contenuto delle disposizioni su indicate.

Qualora le informazioni sulla patologia siano state fornite precedentemente, queste non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio, decorso il termine stabilito dalla legge.

Darta Saving la informa inoltre che la violazione delle disposizioni nella stipula dei contratti successiva all’entrata in vigore della Legge determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi dichiarati dalla legge e non comporta la nullità del contratto.

La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d’ufficio.